



Città di Rapallo

Provincia di Genova

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 120 nella seduta del 29 gennaio 2009.

E' entrato in vigore il 27 Febbraio 2009

E' stato rettificato con deliberazione consiliare n. 132 del 7 aprile 2009.

E' stato rettificato con deliberazione consiliare n. 259 del 6 aprile 2011

E' stato rettificato con deliberazione consiliare n. 41 del 02 settembre 2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione 4

Art.2 – Definizioni 5

6

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO 6

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità 6

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti 7

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia 7

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste 7

Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi 8

Art.8 - Precauzioni per talune attività a contatto con il luoghi pubblici 8

Art.9 – Pulizia dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci 9

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica 9

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri 10

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali 10

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale 11

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO 12

Art.14 Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori 12

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere 12

Art.16 – Attività vietate, uso del suolo pubblico e depositi esterni 13

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico 15

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni 15

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti 15

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri 16

Art.21- Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici 16

Art.22 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane 17

Art.23 - Corsi d'acqua 17

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE 18

Art.24- Pubblica quiete e tranquillità delle persone 18

Art.25– Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo 19

Art.26– Rumori e schiamazzi per le strade 20

Art.27– Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali 20

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE 21

Art.28- Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa 21

Art.29- Negozi e articoli per soli adulti 21

Art.30 Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni 21

Art.31- Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada 22

Art.32 - Divieto d'uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune e collocazione aste e bandiere 22

Art.33 - Mestieri ambulanti e artisti di strada 22

Art.34 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti 22

Art.35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni 23

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale 23

Art.37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti 23

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO 24

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI 24

Art.38 – Sistema sanzionatorio 24

Art.39 - Sanzioni 24

Art.40 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate. 25

Art.41– Segnalazioni o reclami 26

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO 27

Art.42– Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità. 27

Art.43 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità. 27

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI 28

Art.44 – Conciliazione in via breve 28

Art.45 - Abrogazioni 28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs.31/03/1998 n. 112. nonché dalla legge regione Liguria 1-8-2008 n. 31 Disciplina in materia di polizia locale.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs.31/03/1998 n. 112.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

6. Quando nel presente testo ricorre il termine “suolo,area,o spazio pubblico”, per tale deve intendersi sia il suolo di dominio pubblico in senso stretto, che il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o comunque di fatto aperto al pubblico

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) convivenza civile, vivibilità , igiene e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che conformino l'aspetto urbano alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art.3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare, con il proprio comportamento, pericolo per l'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, nonché essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative quali esercizi pubblici o commerciali, artigianali industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, in ipotesi tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse e nelle immediate adiacenze delle stesse di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. Ai fini di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 21,30 sino alla chiusura), è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, **d'alimenti e bevande degli esercizi di vicinato, dei circoli privati, delle sale pubbliche per giochi leciti, delle attività artigianali. E' fatto divieto a chiunque di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di vetro, di metallo dalle ore 21.30 alle ore 07.00.**

5. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.40.

6. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada , è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art.4 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, non abbandonare per strada bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazione, cocci e simili, non diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3. E' comunque vietato collocare su muri, lampioni, alberi, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4. E' vietato altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su pali a sostegno dei cartelli stradali, barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano; è inoltre vietato collocare i velocipedi sui marciapiedi e comunque in modo che rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile

Art.5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio a chiunque. **E' fatto obbligo, a coloro che provvedono alla pulizia di terreni privati, di usare ogni tipo di cautela volta ad evitare danni a cose e/o persone. Nel caso in cui il terreno confini con aree di sosta è fatto obbligo installare avvisi, almeno 48 ore prima di dette operazioni.**

Art.6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. E' vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia. La bruciatura dei residui vegetali è consentita dall'alba sino alle ore 09,00, in aree private poste al di fuori della cinta ferroviaria purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, stabilendo altresì che se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso è fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento.

E' comunque fatto divieto di accendere fuochi nei periodi durante i quali sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità.

2. E' sempre vietata la bruciatura all'interno della cinta ferroviaria.

3. La bruciatura ove consentita dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

a) In assoluta assenza di vento;

b) i residui vegetali dovranno risultare prodotti esclusivamente sul posto;

c) la bruciatura dovrà avvenire su un terreno opportunamente pulito avendo cura di bagnare opportunamente la zona circostante al sito di accensione del fuoco;

d) i residui vegetali dovranno essere bruciati una volta secchi, al fine di produrre la minore quantità possibile di fumo;

e) è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quantità, che non sia di origine vegetale;

f) la bruciatura dovrà avvenire ad una distanza minima di 50 metri da edifici pubblici o privati ed in maniera tale da evitare il più possibile le emissioni di fumo che vadano in direzione di case di civile abitazione;

g) il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli agenti della forza pubblica, qualora questi avvedano il seppur paventato verificarsi di danni o molestie a persone e/o cose;

h) è fatto obbligo durante l'accensione e l'ardere del fuoco stesso di sorveglianza costante del soggetto ivi operante il quale deve essere persona di maggiore età

4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

6. E' vietato tenere accesi, nelle aree pubbliche e private, i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi per motivi diversi dalla momentanea interruzione o rallentamento della circolazione; in particolare, è fatto obbligo al conducente di spegnere il motore, nel caso in cui momentaneamente si allontani dal veicolo ovvero stazioni fuori dall'abitacolo.

Art.7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

2. Restano comunque salvi i fuochi e le accensioni correlate a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art.8 - Precauzioni per talune attività a contatto con il luoghi pubblici

1. E' fatto obbligo, previo rilascio di titolo abilitativo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e alle proprietà.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei o comunque senza l'uso di idonee protezioni ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori

nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. Gli offendicula ed ogni manufatto od attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico , dovranno essere collocati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.

5. E' vietato eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazzi o balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque e mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art.9 – Pulizia dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente alla rimozione di eventuali ingombri ed al ripristino della nettezza del suolo ove le operazioni ne abbiano prodotto lordura.

2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i conducenti dei veicoli svolgenti dette operazioni debbono inoltre adottare idonee misure volte ad evitare il seppur minimo spargimento su suolo pubblico di polvere, sabbia o qualsivoglia altro materiale solido o liquido.

3. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art.10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, inconvenienti igienici, cadute ed allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza contingibile ed urgente lo sgombero dei locali o parte di essi.

Analogamente a seguito di verifica da parte dell'ASL si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. In caso di mancato utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro; a tale scopo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. I proprietari od amministratori o conduttori di immobili dovranno adottare ogni misura idonea ad evitare l'introduzione e/o stazionamento di volatili nell'edificio e loro pertinenze, provvedendo senza ritardo a ripulirne le parti insudiciate da escrementi od altro connesso; l'obbligo incombe al singolo proprietario, ove la porzione immobiliare interessata e sue pertinenze sia di proprietà esclusiva.

7. A i proprietari di immobili pubblici e privati, ai titolari di diritti equipollenti nonché ai relativi amministratori è fatto obbligo di adottare ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione dei ratti, provvedendo in particolare alla costante pulizia di cavedi, intercapedini, giardini e luoghi analoghi.

8. E' fatto obbligo all'amministratore di esporre nell'ingresso di ogni condominio un cartello plastificato indicante tutti i recapiti telefonici nonché le indicazioni della sede dell'ufficio dell'amministratore stesso completo di tutti i numeri di soccorso pubblico e in caso di presenza di ascensore tutti i recapiti del manutentore così dicasi in caso di riscaldamento condominiale; è fatto altresì obbligo in caso di cambio di uno dei soggetti di sostituirlo con i dati aggiornati. Detto cartello deve riportare anche in calce la data di compilazione e la firma o il timbro dell'amministratore stesso.

9. La Polizia Municipale esegue i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39 c.10.

Art.11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art.12 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, se di media o grossa taglia o di indole mordace, essere anche dotati di apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

2. Chiunque possieda un cane pericoloso, appartenente alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali o locali, ha l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della

polizza il cane è posto sotto sequestro amministrativo con affidamento in custodia allo stesso proprietario il quale ne rientrerà nella piena disponibilità una volta che la polizza sia stata stipulata, attivata e portata in visione all'organo di Polizia che ha elevato il verbale e proceduto al sequestro.

3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno, spavento a persone e danno a cose e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

4. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Quanto disposto nel presente paragrafo non si applica nelle zone cintate e destinate ai cani con autorizzazione del Sindaco.

5. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di prendersene cura senza infliggere loro maltrattamenti.

Art.13 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno a se stessi o ai passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, piloni dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.14 Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, il personale della Polizia Municipale svolge gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale in accordo con i protocolli dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
3. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale, esercitare la prostituzione stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade
 - b) esercitare il campeggio **nel territorio comunale, ivi comprese le aree private, effettuato mediante qualsiasi tipologia di veicolo attrezzato e/o trasformato in abitazione, presentante collegamenti al suolo e/o il collocamento di infrastrutture idonee allo svolgimento delle quotidiane attività di vita, occupando la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, in assenza delle autorizzazioni prescritte ed al di fuori degli spazi attrezzati all'uopo. E' vietato inoltre** dimorare in tende, **veicoli**, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; la Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 39; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
 - c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - d) sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, **o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico; ovvero depositare o esporre effetti personali, indumenti, borse sacchi, valigie, oggetti nuovi ed usati;**
 - e) tenere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come

sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione; tutto ciò anche effettuando questua e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. In tali casi è previsto il sequestro e conseguente confisca degli oggetti utilizzati per tale attività. In ogni caso è vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere sequestrati a cura degli organi di polizia previa apposita convenzione con strutture destinate al ricovero degli animali stessi. **L'accattonaggio non deve offendere la pubblica decenza ad esempio mostrando o simulando menomazioni fisiche atte ad impietosire i passanti;**

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti,

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali; qualora vi siano persone che somministrano alimenti a gatti randagi, le stesse dovranno farsi carico di rimuovere eventuali residui di cibo nonché i contenitori utilizzati allo scopo lasciando il suolo in stato di nettezza;

l) spostare, sporcare, imbrattare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, **estrarre i rifiuti dai cassonetti e dai contenitori;**

m) pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene **il decoro** della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato, **ivi compresi i locali e le pertinenze destinati alle attività commerciali in genere;**

n) abbandonare, depositare, gettare o disperdere su pubblico suolo carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto di piccolo volume al di fuori degli appositi contenitori.

o) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

3. Restano salve le disposizioni contenute in specifica Ordinanza Sindacale al momento in vigore per quanto attiene la generale disciplina sul conferimento dei rifiuti, inclusi ingombranti, cartoni d'imballaggio, mobili, elettrodomestici, arredi ed altro ivi normato.

Art.16 – Attività vietate, uso del suolo pubblico e depositi esterni

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento sulle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività;

è pertanto vietato:

a) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con veicoli di qualsiasi natura, compresi banchetti semovibili e/o altri apparati similari, su tutto il territorio cittadino compreso tra il tracciato ferroviario ed il mare;

Il divieto sussiste altresì integralmente nelle seguenti vie e piazze con relative traverse: vie Aurelia di Levante (sino al confine con il Comune di Zoagli, Aurelia di Ponente (sino al confine con il Comune di Santa Margherita Ligure), via Maggiocco, via Betti, via Mameli, via Torino, via Milano, via Arpinati, via Sant'Anna, Piazzale Genova, via della Libertà, via Frantini, via Laggiaro, Piazza Cile, via Fioria ;via degli Aranci, via Don Bobbio, via Tre Scalini, via San Pietro e via Santa Maria del Campo, **via Savagna.**

Nel restante territorio il commercio in forma itinerante è consentito a condizione che l'esercente effettui la sosta per un tempo non superiore a 30 minuti; trascorso tale periodo è fatto obbligo all'esercente di spostarsi in altro sito distante almeno 500 metri;

Il divieto di cui sopra si applica anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta in forma itinerante;

b) svolgere qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o

provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività

simili, senza specifica autorizzazione;

c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;

d) lavare le soglie, le finestre, le vetrine, le tende delle attività lavorative al di fuori

dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 09.00;

e) lavare veicoli od animali su suolo pubblico;

f) installare su suolo pubblico distributori automatici per la commercializzazione di qualsiasi prodotto, alimentare e non.

Il divieto non opera esclusivamente nei seguenti casi:

- **installazione di un distributore automatico limitatamente alle farmacie per la distribuzione di prodotti medicali**
- **qualora con provvedimento della Giunta venga autorizzata l'installazione di un distributore automatico per motivi di pubblico interesse**

3. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la formazione d'insetti dovuta alla stagnazione di acqua piovana al loro interno.

4. Ai fini di cui al precedente comma, nel centro abitato è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana indipendentemente dalla finalità.

5. Le concessioni di occupazione suolo, volte al posizionamento di piattaforme aeree, all'interno del territorio della cinta ferroviaria sono rilasciate unicamente per interventi urgenti ed indifferibili. Il titolo non potrà comunque superare i dieci giorni e non è rinnovabile. Non è possibile il rilascio contemporaneo di più di una concessione per strada. Il rilascio della concessione è possibile solo previo sopralluogo sul luogo di personale del

Comando. E' cura del richiedente porre in essere gli accorgimenti volti a garantire la sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Art.17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Premesso che la Città di Rapallo riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, sono concessi sul suolo pubblico tutti i giochi, a eccezione di quelle attività che possono creare comprovati pericoli, molestia o danno alla sicurezza e incolumità delle persone, alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, alla proprietà pubblica e privata. Non sussiste alcuna possibilità di limitazione al gioco dei bambini per le località identificate da speciale autorizzazione del Sindaco.

2. Nei cortili delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 14,00 -16,00 e 22,00 - 08.00.”

Art.18 - Recinzione e manutenzione terreni

1. **I proprietari di terreni e di aree verdi confinanti con l'area pubblica e da essa visibili hanno l'obbligo di mantenerli in buone condizioni, evitando l'ammasso di sterpaglie, il deposito di rifiuti, mantenendo le siepi in modo da non restringere il passaggio sulla pubblica via e tagliando gli eventuali rami che si protendono su questa.** Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alla presenza di sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie nonché costituire potenziale causa di incendi o di depositi di rifiuti.

2. **I proprietari di terreni confinanti la strada pubblica hanno l'obbligo, richiedendo i prescritti titoli autorizzativi, di recintare i fondi e di vigilare sugli stessi al fine di prevenire lo scarico illecito di rifiuti.** I proprietari di terreni confinanti con l'area pubblica all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuori escano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità **nelle recinzioni**, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi **nella realizzazione delle recinzioni.** o comunque atti ad offendere o per come sono utilizzati.

Art.19 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sulla pubblicità e dalle disposizioni vigenti in materia di dehors, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne,vasi, tende, targhe, bacheche, bandiere, sedie e tavolini e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.**2.** Le tende protese su spazio pubblico o aperto al pubblico devono essere poste ad altezza non inferiore a metri 2,20 dal pubblico suolo misurate dal bordo inferiore delle stesse.

2. La collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico è vietata nelle strade sprovviste di marciapiede, fatte salve le aree pedonali o quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore al metro. Le tende dovranno essere tenute chiuse di notte e in caso di forte vento.

3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato; in caso di inosservanza del presente obbligo, decade il titolo autorizzatorio.

4. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

5. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità quali, ad esempio, telecamere per video-sorveglianza, nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art.20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici , sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. E' vietato apporre scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze nonché su porte, muri, manufatti o infrastrutture; l'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte e dei disegni, fatto salvo l'addebito delle spese all'accertato responsabile

3. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali e, in loro mancanza, ai proprietari di tutti gli immobili residenziali di tenere puliti ed in condizioni di massimo decoro l'ingresso, il marciapiede e tutti i tratti antistanti il caseggiato.

Art.21- Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione nonché convenientemente assicurati in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsivoglia materiale.

2. I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli edifici non devono spandere su suolo pubblico od aperto al pubblico.

3. E' fatto obbligo ai proprietari e/o amministratori di edifici impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico od aperto al pubblico.

4. E' facoltà della Civica Amministrazione, tramite il competente ufficio Tecnico, prescrivere lavori ritenuti necessari per evitare i suddetti inconvenienti fatta salva, in caso d'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.

Art.22 - Giardini, parchi, aree verdi, fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) **l'utilizzo di bracieri, griglie e barbecue, se non autorizzati, ad esclusione delle aree appositamente attrezzate;**

c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

d) transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

3. I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario nonché di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

4. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti.

Art.23 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo del Boate e degli altri corsi d'acqua è vietato:

a) fare il bagno

b) lavare veicoli, oggetti o animali;

c) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo

la normativa specifica.

d) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.24- Pubblica quiete e tranquillità delle persone. Attività **temporanee di cantieri edili ed assimilati**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città; in tale contesto in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) della legge Reg. Liguria 28/3/1998 n° 12, attuativa della Legge 26/10/1995 n° 447, il Comune di Rapallo, con Deliberazione di C.C. n. 400 del 21/5/2002, ha adottato la zonizzazione acustica del territorio.

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve pertanto usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. Le attività rumorose provenienti da cantieri edili ed assimilati che prevedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature sono consentiti nei giorni feriali negli intervalli 08.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00. Il sabato l'attività rumorosa è consentita solo al mattino nella fascia oraria di cui sopra.

3. In conformità a quanto previsto dalla normativa di settore i titolari di cantieri edili, i soggetti abilitati devono presentare all'ufficio comunale competente, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, l'istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di emissioni sonore unitamente ad una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. L'utilizzo di macchinari con i quali si superino gli 85 dBa deve essere limitato alle seguenti fasce orarie 10.00 – 12.00 e 15.00 -17.00. E' discrezione dell'ufficio competente ridurre o modulare le fasce di cui sopra in presenza di ricettori particolarmente sensibili (ospedali, case di cura, scuole, ecc..). Nel caso di effettive esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, di viabilità l'esecuzione di lavori all'interno di cantieri si può protrarre anche in orario notturno.

Non necessitano di alcun titolo autorizzatorio:

- 1) i cantieri attivati per il ripristino dell'erogazione di servizi pubblici essenziali,**
- 2) i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità,**
- 3) i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per l'ambiente ed il territorio,**
- 4) negli altri casi d'interesse pubblico.**

4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione locali, destinati a qualunque scopo, e situati in fabbricati di civile abitazione debbono essere adottati tutti le cautele atte a contenere il disturbo. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e non differibili detti lavori potranno essere svolti nelle seguente fasce orarie:

**attività edili normali 08.00 – 19.00 nei giorni feriali,
attività edili con macchinari rumorosi, attività di demolizione effettuate anche a mano 09.00 - 12.00 e 15.00 – 18.00.**

I lavori occasionali e/o di piccola manutenzione non superiore ai cinque giorni non richiedono alcun titolo autorizzativo, salvo il rispetto delle fasce orarie di cui sopra.

2. Per l'esercizio di attività rumorose temporanee è prescritta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di una certificazione di impatto acustico; tale attività dovrà essere comunque contenuta nella fascia oraria 8,00-12,00 e 14,00-19,00 dei giorni feriali con divieto assoluto nei giorni festivi, salva autorizzazione in deroga per particolari e indilazionabili necessità.

3. Qualora, nell'esercizio delle attività rumorose di cui sopra, vengano utilizzati macchinari comportanti emissioni sonore superiori agli 85 db, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato all'interno della fascia oraria 10,00-12,00 e 15,00-17,00.

5. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e loro superamento, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, professioni o mestieri che siano fonti, anche potenziali, di disturbo alle persone tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

6. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore **00,30** e le 07,00 (alle ore 09,00 nei giorni festivi) ed ogni comportamento si deve conformare a tale principio: gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra, con possibilità di deroga in funzione della vocazione turistica della città.

Art.25– Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori; in particolare, è fatto obbligo di vigilare affinché si evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori o disturbo alla quiete pubblica, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione, in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 00.30 e le ore 07.00, ovvero sino alle 09.00 nei giorni festivi.

2. Ai sensi dell'art. 62 L.R. n. 1/2007, l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

3, Gli intrattenimenti e spettacoli e l'utilizzo degli impianti in genere per la diffusione sonora sia all'interno che all'esterno del locale devono cessare inderogabilmente entro le ore 24.00. Nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della città di Rapallo, è autorizzato il prolungamento fino alle ore 01.00. Per periodo estivo si intende il periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre.

Il Sindaco, su motivata richiesta, può autorizzare la deroga di orario in caso di intrattenimenti e spettacoli particolari, attendendosi a una scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse.

4. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i valori limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno così come fissati dalla vigente normativa. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico il gestore del locale predispone apposita documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, che deve essere tenuta nel locale a disposizione delle autorità di controllo.

Qualora si preveda che possano prodursi valori di emissione superiori a quelli previsti dalla vigente normativa, il titolare dell'attività deve indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Nel periodo estivo le emissioni sonore di attività rumorose temporanee di manifestazione e spettacoli musicali, fermo il rispetto assoluto delle ore 01.00 e fermo quanto stabiliti al c. 1 del presente articolo, possono superare i limiti in generale previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico e nello specifico stabiliti con deliberazione n. 528 del 29/9/2003.

5. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, può regolamentare l'attività di spettacoli e musica individuando le turnazioni e/o periodi di attività di singoli locali, al fine di armonizzare l'attività svolta tra esercenti che operano in zone limitrofe.

6. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al primo comma di mantenere pulita l'area antistante gli esercizi e quella a loro eventualmente assegnata e di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamene riconducibile agli avventori del proprio locale.

E' fatto inoltre obbligo di sistemare all'esterno del proprio locale almeno un posacenere che si armonizzi con l'ambiente circostante.

1 I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori; non deve inoltre recare disturbo la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione

L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione in deroga.

7. Così come previsto dall'articolo 3 comma 5 del Regolamento, è facoltà dell' Amministrazione comunale, ove accerti violazione alle prescrizioni del comma 1, d'imporre la riduzione dell'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, di applicare quanto disposto all'art.40.

Art.26– Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 3 comma 4 è fatto divieto a chiunque recare disturbo, ai sensi dell'art. 25 con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione; l'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore; l'attività potrà essere svolta esclusivamente non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 22,00 salva specifica autorizzazione.

Art.27– Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino costante e/o reiterato disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art.28- Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche; in riferimento al conferimento dei rifiuti connessi a dette attività trovano applicazione le norme contenute nella specifica ordinanza sindacale al momento in vigore.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. Agli esercenti attività di vendita su area pubblica è fatto obbligo di mantenere pulita l'area di vendita e quella immediatamente adiacente. [per tutto il tempo di esercizio dell'attività stessa provvedendo alla rimozione dei rifiuti secondo la vigente normativa nazionale e locale.](#)

Art.29- Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri **pedonali dall'ingresso di** scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. **Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.**
3. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di vendita, tramite distributori automatici, di articoli erotici. E' vietata l'installazione sul suolo pubblico di distributori automatici per la vendita di articoli erotici.**
4. Contestualmente alla contestazione della violazione amministrativa potranno essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 40 c.1 previa diffida.

Art.30 Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art.31- Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta su suolo pubblico dovrà essere soggetta ad autorizzazione e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passanti e in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione, è permesso collocare su suolo pubblico le locandine dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo od intralcio ai passanti.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico od i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art.32 - Divieto d'uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune e collocazione aste e bandiere

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. E' vietata l'installazione di aste e bandiere, salvo per fini istituzionali da parte della Civica Amministrazione nonché, previa autorizzazione del Comune, da parte di altri Enti pubblici.

Art.33 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale è possibile esercitare mestieri ambulanti, incluso il mestiere di suonatore ambulante, o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale; l'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o situazioni o per determinati luoghi, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art.34 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra analoga struttura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche osservando altresì le specifiche prescrizioni che il Comune potrà volta per volta impartire; in particolare, le aree adibite a tale scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico utilizzato per dette attività, dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, con specifica ordinanza, ha facoltà d'impartire disposizioni o specificazioni in merito.

6. Su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato esercitare attività circensi utilizzando animali di qualsiasi specie.

Art.35 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1. Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato svolgere attività di noleggio di mezzi di locomozione non a motore, senza specifica autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni ivi contenute.

2. Tutti i mezzi concessi a noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Art.36 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale devono osservare le norme statali e regionali in materia ed essere mantenuti sempre puliti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso nonché alle persone ed alle cose.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per il servizio taxi in quanto applicabile.

Art.37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale.

2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere svolto solo con la consegna a persone fisiche; è pertanto vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale. **E' vietata l'affissione all'arredo urbano, alle piante, di cartelli pubblicitari e manifesti in genere. Sono esclusi dal presente divieto gli striscioni relativi a manifestazioni aventi carattere non commerciale e non a scopo di lucro, che possono essere affissi, ad esclusione delle piante, al massimo per i 10 giorni antecedenti l'evento. Gli striscioni dovranno essere realizzati con materiale e fattezze decorose e dovranno essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione. Sono fatti salvi i diritti di terzi.**

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art.38 – Sistema sanzionatorio

1. La potestà del Comune d'irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni al presente regolamento, nei limiti da Euro 25 a 500, è prevista dall'art. 7 bis del D. Lgvo 18/8/2000 n° 267, fatta salva la possibilità riconosciuta all' Ente Locale dal Ministero dell'Interno con circolare F.L. 29/5/2003 di graduare le sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei predetti limiti, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione.
2. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.
7. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. **Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, e nel rispetto delle norme di legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica quanto ciò sia utile all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. L'accertamento degli illeciti può conseguire dalla visione delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato nel territorio del Comune di Rapallo.** Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
8. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art.39 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i..
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art 16 della legge 689 del 24/11/1981 e dell'art. 4 della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i..
3. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689 del 24/11/1981, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in

misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 3 c.5 ; 4 c.3 e 4 ; 8 c.1 e 2; 10 c.3 e 8 ; 11; 12 c.2 e 3; 13; 15 c.2 lett.c-d-f-g-h-i- ; 16 c.2 lett. b-c-d-e c.3 e c.4 ; 17 ; 20 c.1 ; 30 c.1 e 2 ; 32; 35; 36; 37 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a 500,00.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 3 c.3, 4, 6 e 8 ; 6 ; 7; 8 c.3, 4 e 5 ; 9; 10 c. 2, 6 e 7;12 c.1 e 4; 15 c.2 lett e,l,m,n,o ; 16 c.1 e 2 lett. A; 18;19;21;22;23;28;31;34; del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 4 c.1 e 2; 5 c.1 ; 10 c.5 e 9; 15 c.2 lett.b; 26; 27;30 c.3; del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a 500,00.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.24 c.2 , 4 e 5 ; 25; 29 del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a 500,00.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 20 c.2; 24 c.3 del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a 500,00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 15,c.2 lett.a del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a 500,00 .

4. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00.

6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 42 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a 500,00.

7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a 500,00.

8. Per le violazioni di cui all'art. 16 c. 2 lett. a) del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 143 c. 3 della legge Regione Liguria n. 1 del 03.01.07

Art.40 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate, provvedimento di diffida.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

3. Qualora si verifichi una protrazione nella violazione delle norme del presente Regolamento tale da pregiudicare l'interesse pubblico prevalente, il Funzionario di Polizia Municipale provvede con formale diffida nei confronti dei trasgressori.

4. Il provvedimento di diffida in forma scritta, contenente in modo chiaro il motivo, il termine entro cui adempiere e le conseguenze in caso di protrazione dell'illecito, è notificato al trasgressore nel caso il soggetto sia maggiorenne. Se si tratta di soggetti minori od incapaci la diffida è rivolta e notificata a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.

5. L'inosservanza della diffida comporta l'applicazione delle sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene.

Art.41– Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dal regolamento del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art.42– Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 c.9. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.43 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.39 c.9. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.44 – Conciliazione in via breve

La misura delle somme da versarsi in via breve per la conciliazione delle violazioni al presente regolamento, viene fissata con deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto disposto

dall'Art. 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981 N. 689 modificato dall'Art. 6 bis comma 1 della legge 24 luglio 2008 N. 125.

Art.45 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del 21 novembre 1948 N. 1 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili".